

N. 01672/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01847/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cpa;

sul ricorso numero di registro generale 1847 del 2015, proposto da: **, rappresentato e difeso dall'avv. A. Pienazza, con domicilio eletto presso il medesimo in Brescia, via Diaz 7;

contro

QUESTURA DI BRESCIA, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;

per l'annullamento

- del decreto del Questore di Brescia del 27 marzo 2014, con il quale è stato annullato il permesso di soggiorno scaduto il 10 dicembre 2013, ed è stato negato il rinnovo dello stesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2015 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cpa;

Considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. La Questura di Brescia con decreto del 27 marzo 2015 (notificato il 19 agosto 2015) ha annullato il permesso di soggiorno del ricorrente, rilasciato il 9 luglio 2010 e scaduto il 10 dicembre 2013, e su questo presupposto ha negato il rinnovo del medesimo titolo.

2. L'intervento in autotutela è motivato con la presenza di un provvedimento di espulsione del Prefetto di Brescia, eseguito alla frontiera aerea di Malpensa il 26 giugno 2007. L'art. 4 comma 6 del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286 vieta l'ingresso nel territorio dello Stato agli stranieri espulsi, salvo che abbiano

ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di inibizione al reingresso.

3. In occasione dell'espulsione il ricorrente aveva fornito false generalità. Circa un anno dopo, precisamente il 27 maggio 2008, senza aver chiesto la speciale autorizzazione, il ricorrente è tornato in Italia con le sue vere generalità, grazie a un normale visto lavorativo.

4. Contro il decreto di annullamento e diniego il ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato l'8 settembre 2015 e depositato l'11 settembre 2015. Le censure possono essere sintetizzate nei vizi di difetto di motivazione e violazione dell'affidamento (l'annullamento è intervenuto a otto anni di distanza dall'espulsione, senza alcuna valutazione dell'attuale situazione di inserimento lavorativo del ricorrente).

5. L'amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

6. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni:

(a) in generale, una volta conseguito il permesso di soggiorno, la posizione del cittadino extracomunitario è svincolata dalla procedura di ingresso nel territorio dello Stato, e deve essere valutata tenendo conto dei fatti sopravvenuti, i quali possono avere effetto sanante ex art. 5 comma 5 del Dlgs. 286/1998 (a proposito della scoperta tardiva di ostacoli alla sanatoria v. CS Sez. III 6 febbraio 2015 n. 622, e CS Sez. VI 27 luglio 2010 n. 4887; in sede cautelare, v. TAR Brescia Sez. I 12 maggio 2015 n. 786, e TAR Brescia Sez. I 24 gennaio 2015 n. 129);

(b) questo non significa che il comportamento del cittadino extracomunitario al momento dell'ingresso nel territorio nazionale sia irrilevante. In particolare, non è accettabile che il titolo di soggiorno sia ottenuto fornendo informazioni false. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ritiene giustificata anche a distanza di tempo la revoca di un titolo di soggiorno conseguito "*on the basis of incorrect and misleading information*" (v. CEDU Sez. I 14 febbraio 2012, *Antwi*, punto 104);

(c) tuttavia, quando l'amministrazione abbia avuto modo di prendere in esame più volte, e in un arco temporale molto ampio, la posizione del cittadino extracomunitario, risultano prevalenti le informazioni relative alla situazione aggiornata. Queste ultime, infatti, danno la misura dell'integrazione raggiunta *medio tempore*, e correlativamente evidenziano se vi sia ancora un reale interesse pubblico ad adottare un provvedimento preordinato all'espulsione. È quindi necessaria una valutazione in concreto;

(d) nel caso del ricorrente, un ulteriore ostacolo all'applicazione automatica del diniego del titolo di soggiorno è rappresentato dalla circostanza che è ormai decorso il periodo massimo di inibizione al reingresso a partire dalla data di espulsione (cinque anni in base all'art. 13 comma 14 del Dlgs. 286/1998);

(e) la Questura è quindi tenuta a esaminare la situazione attuale del ricorrente (v. anche il principio codificato nell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990 n. 241), accertando la condotta

mantenuta durante il soggiorno in Italia e il grado di inserimento sociale e lavorativo raggiunto. È onere del ricorrente sottoporre all'amministrazione ogni elemento utile sotto questo profilo, nel termine di sessanta giorni dal deposito della presente sentenza;

(f) una volta raccolto il materiale istruttorio, la Questura dovrà ripronunciarsi. Se la valutazione circa la condotta e l'inserimento sociale e lavorativo avrà esito favorevole, al ricorrente dovrà essere rilasciato un nuovo titolo di soggiorno.

7. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con il conseguente annullamento del decreto impugnato, e gli effetti conformativi sopra descritti.

8. La complessità delle questioni collegate al rinnovo e alla perdita dei titoli di soggiorno giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

9. Il contributo unificato è a carico dell'amministrazione ai sensi dell'art. 13 comma 6-bis.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando:

(i) **accoglie il ricorso come precisato in motivazione;**

(ii) compensa le spese di giudizio;

(iii) pone il contributo unificato a carico dell'amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere, Estensore

Mara Bertagnolli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)